



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FIRENZE

LE DISCRIMINAZIONI BASATE SULLA RELIGIONE: PROFILI
DEFINITORI E AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NOZIONE.
L'IMPORTANTE VICENDA DELLA CENSURA DELLA PROPAGANDA
ATEISTICA

Dott. Marco Croce
Dipartimento di Scienze giuridiche
Corso di diritto antidiscriminatorio
11 giugno 2024

LE DISCRIMINAZIONI BASATE SULLA RELIGIONE: PROFILI DEFINITORI E
AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NOZIONE. L'IMPORTANTE VICENDA DELLA
CENSURA DELLA PROPAGANDA ATEISTICA

1. Le fonti del diritto antidiscriminatorio
2. L'ambito soggettivo di tutela
3. L'eccezione alla regola: le organizzazioni di tendenza
4. L'importante caso della censura della propaganda ateistica (ord. 17 aprile 2020, n. 7893, Cass., I sez. civ. – s. 9 febbraio 2023, n. 1923, Corte d'appello di Roma, II sez.)

LE FONTI DEL DIRITTO ANTIDISCRIMINATORIO

Partendo dalle disposizioni di carattere costituzionale:

- art. 3 Cost. "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, **senza distinzione ... di religione**"
- art. 21 Carta dei diritti dell'U.E.: "È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata in particolare su ... **la religione o le convinzioni personali**"

TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UE

TFUE – art. 2: fa riferimento all'obiettivo di ***divenire una società caratterizzata dalla non discriminazione***

TFUE – art. 10: "Nella definizione e nell'attuazione delle sue politiche e azioni, l'Unione mira a **combattere le discriminazioni** fondate su ... la religione o le convinzioni personali

TFUE – art. 17: "L'Unione rispetta e non pregiudica lo status di cui **le chiese e le associazioni o comunità religiose** godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale. L'Unione rispetta ugualmente lo status di cui godono, in virtù del diritto nazionale, **le organizzazioni filosofiche e non confessionali**. Riconoscendone l'identità e il contributo specifico, l'Unione mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni"

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

Disposizioni aventi rango di **norme interposte** fra Costituzione e legge ordinaria (Corte cost., s.n. 348-349/2007):

CEDU – art. 14: "Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente Convenzione deve essere assicurato **senza distinzione ... di religione**"

FONTI PRIMARIE

D. lgs. 215/2003 – Art. 1: "Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica ... anche in un'ottica che tenga conto ... dell'esistenza di forme di razzismo a carattere **culturale e religioso**"

Ambito di applicazione piuttosto vasto ai sensi dell'art. 3: lavoro, protezione sociale, assistenza sanitaria, prestazioni sociali, istruzione, accesso a beni e servizi, incluso l'alloggio

D. lgs. 216/2003 – Art. 1: "Il presente decreto reca le disposizioni relative all'attuazione della **parità di trattamento** fra le persone indipendentemente dalla religione, dalle convinzioni personali ..."

Ambito di applicazione più limitato ai sensi dell'art. 3: *solo materia inerente al rapporto di lavoro, accesso, occupazione, orientamento e formazione professionale, affiliazioni nell'ambito di organizzazioni professionali*

SEGUE

D.lgs. n. 286/1998 (T.U. sull'immigrazione) – Art. 43: "Ai fini del presente capo, costituisce discriminazione ogni comportamento che, direttamente o indirettamente, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata su ... ***le convinzioni e le pratiche religiose***"

Statuto dei lavoratori – Art. 8: Divieto di indagini sulle **opinioni religiose** dell'aspirante lavoratore e del lavoratore

D. lgs. 276/2003 – Art. 10: Divieto per le **agenzie** per il lavoro e altri soggetti pubblici e privati autorizzati o accreditati di effettuare qualsivoglia indagine o comunque trattamento dati ovvero di preselezionare i lavoratori, **anche con il loro consenso, in base a convinzioni personali e credo religioso**

AMBITO SOGGETTIVO DI TUTELA

Religione e convinzioni personali: legati strettamente dalla congiunzione e nell'elenco dei fattori protetti, introdotto dall'art. 1 della direttiva n. 78/2000 (trasposta nel D.lgs. 216/2003) sono **qualità consapevolmente e volontaristicamente assunte dal soggetto** a differenza, ad esempio, dell'età, del colore della pelle, ecc.

Ma resta vero che l'influenza dell'ambiente può rendere in qualche misura "naturale" anche questo dato

PROBLEMA DEFINITORIO PRELIMINARE

Problema definitorio: *cosa è religione? e cosa è convinzione personale?*

Qui possono sorgere vari problemi: chi è il giudice di della religiosità di una convinzione personale?

In dottrina ci si divide fra coloro che ritengono **sufficiente l'autoqualificazione** e coloro che invece, *seguendo la giurisprudenza costituzionale, ritengono siano necessari altri indici* (Intesa con lo Stato, precedente riconoscimento pubblico, Statuto dell'organizzazione, comune considerazione – s. n. 195/1993)

La Cassazione nel *Caso Scientology* ha dato rilievo al requisito dell'**autoqualificazione** come necessario e sufficiente

Il Tar Lazio ha dato ragione al Governo che sostiene, quanto meno nel contenzioso con l'U.a.a.r., **la necessità di un collegamento con la divinità e la trascendenza**

La Corte Edu ritiene necessarie convinzioni dotate di «**sufficiente forza, serietà, coesione e importanza**» per essere considerati una vera e propria credenza religiosa

D. lgs. n. 251/2007, attuazione di direttiva 83/2004 in materia di *status di rifugiato*: **il termine religione comprende "convinzioni teiste, non teiste e ateiste"**

INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

In materia di antidiscriminazione il problema definitorio è amplificato dal fatto che la tutela che queste fonti forniscono sembra essere **di stampo marcatamente individuale** (anche se possono agire pure **soggetti collettivi** – ma dopo la abrogazione dell'art. 27 della l. n. 383/2000?), per cui sembrerebbe più corretto non legare il sentimento religioso alla necessaria affiliazione a un gruppo riconosciuto come confessionale

Lettura che sembra essere anche la più rispettosa dell'art. 19 Cost. che parla del diritto di professare la "*propria*" religione

CHE CONFINI HA IL TERMINE CONVINZIONE?

Ammesso che sia possibile distinguere i termini religione e convinzioni, quali convinzioni possono essere tutelate?

La CEDU nella sua giurisprudenza a partire da *Arrowsmith c. UK*, del 12 ottobre 1978 comprende fra le convinzioni tutelate dalla Libertà di pensiero, coscienza e religione (Art. 9) tutte quelle ***particolarmente rilevanti per un individuo***, tali cioè da condizionarne il sistema di vita o da apparire particolarmente obbliganti

La giurisprudenza del lavoro ha riconosciuto ***la «convinzione sindacale»*** fra le convinzioni personali tutelate dalla normativa antidiscriminatoria (v. di recente Trib. Bergamo, 28 marzo 2018)

IN DOTTRINA

Dottrina divisa sul punto sulla portata del D.lgs. 216/2003:

Mariapaola Aimo: il riferimento alle convinzioni personali permette di proteggere **ogni orientamento del pensiero** di un lavoratore

Paola Monaco: le convinzioni personali non rappresentano una fattispecie autonoma restando **strettamente legate all'elemento religioso**

La prima soluzione appare preferibile

S. n. 117/1979 Corte costituzionale – l'ateismo è tutelato al pari della credenza religiosa nell'art. 19 Cost.

Art. 17 TFUE – associazioni filosofiche e non confessionali poste sullo stesso piano di quelle religiose ai fini del rapporto con l'UE

Giurisprudenza Cedu richiamata

Letterale distinzione con virgola nel D.lgs. 216/2003

PER CONCLUDERE SU QUESTO ASPETTO

Quindi nel **D.lgs. 216/2003** si finisce per proteggere ***ogni aspetto della coscienza del lavoratore***, fuggendosi ogni dubbio sulla tutela delle credenze areligiose o non riconducibili a un pensiero dogmatico organizzato e riconosciuto attraverso qualche forma dall'ordinamento

Il D.lgs. 215/2003 non parla viceversa di convinzioni e tutela l'elemento religiosità in quanto dia luogo a forme di razzismo

Ma è accettabile sistematicamente un esito di tal genere? Ossia che le credenze altre rispetto alle religiose siano tutelate da questo microsistema normativo solo in ambito lavorativo?

Perché mai escludere che ci possa essere accoppiamento fra discriminazione razziale e ateismo?

Ragioni di ordine sistematico, soprattutto gli esiti interpretativi sulla portata dell'art. 19 Cost., sembrerebbero dunque legittimare una lettura della disposizione che ricomprensca anche l'elemento convinzioni

L'ECCEZIONE ALLA REGOLA: LE ORGANIZZAZIONI DI TENDENZA

La Direttiva n. 78/2000, posto il principio della parità di trattamento e il divieto di discriminazione, **riconosce la possibilità di operare nell'ambito del rapporto di lavoro delle differenziazioni qualora per la natura dell'attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata la religione e le convinzioni personali costituiscano un requisito essenziale e determinante della prestazione**

Il requisito della proporzionalità e della ragionevolezza dovrà in sede interpretativa essere utilizzato con dovizia (ma non mancano i precedenti su cui fare affidamento)

Il **D.lgs. n. 216/2003**, a questo proposito, **stabilisce espressamente** anche che (art. 3, comma 5): **"Non costituiscono atti di discriminazione ai sensi dell'articolo 2 le differenze di trattamento basate sulla professione di una determinata religione o di determinate convinzioni personali che siano praticate nell'ambito di enti religiosi o altre organizzazioni pubbliche o private, qualora tale religione o tali convinzioni personali, per la natura delle attività professionali svolte da detti enti o organizzazioni o per il contesto in cui esse sono espletate, costituiscano requisito essenziale, legittimo e giustificato ai fini dello svolgimento delle medesime attività"**

PROBLEMI INTERPRETATIVI

Nessuna menzione del principio di proporzionalità, come invece avviene nell'art. 3, comma 3

Ne dobbiamo desumere un allargamento delle maglie della eccezione alla regola?

No, per una ragione ben precisa: la possibilità di ulteriori deroghe viene subordinata dalla direttiva a un preciso limite; quelle deroghe dovevano già essere presenti nella legislazione nazionale o dovevano essere giustificate da una prassi nazionale preesistente

PRASSI PRECEDENTE

Il legislatore non sembra quindi legittimato a scalfire, sulla base della direttiva, **gli stabili approdi giurisprudenziali** a partire da

Cass. Sez. Lavoro 5823/1994 – caso dell'insegnante di ginnastica

Assenza di lucro dell'organizzazione

Distinzione mansioni neutre/mansioni ideologicamente qualificate

Sottrazione della vita extralavorativa, salvo assoluta necessità interpretativa, dai fattori di giudizio, e salvo che si sia in presenza di esercizio di libertà costituzionalmente garantite (Cass. Sez. Lavoro 3822/2011)

POSSIBILE RILEVANZA DI CEDU LOMBARDI VALLAURI C. ITALIA

Aggiungerei, concludendo sul punto

CEDU, sez. II, Lombardi Vallauri c. Italia 2009 – mi pare che la ratio della condanna, ossia *l'assenza di comunicazione al lavoratore sui motivi per i quali i suoi comportamenti incidono e in che maniera sulla tendenza dell'organizzazione*, possa essere utilizzata in tutti i casi di licenziamento disposti da organizzazioni di tendenza, fornendo un'ulteriore misura di tutela al soggetto di carattere procedurale (violazione artt. 6, 9 e 10, CEDU)

IL CASO DELLA CENSURA DELLA PROPAGANDA ATEISTICA



Dio

**10 milioni di italiani vivono bene senza D.
E quando sono discriminati, c'è l'Uaar al loro fianco.**

**UA
AR** | Unione degli Atei
e degli Agnostici
Razionalisti

IL RICORSO

L'UAAR fa ricorso ex art. 702-bis c.p.c. contro il provvedimento della Giunta Comunale di Verona del 29 maggio 2013 che aveva impedito l'affissione dei manifesti nel territorio comunale «risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione»

L'Unione chiede l'accertamento del carattere discriminatorio del rifiuto del Comune di Verona di affiggere i manifesti, con condanna alla cessazione della condotta antidiscriminatoria, nonché al risarcimento del danno e alla pubblicazione della decisione su di un quotidiano a spese dell'ente

Il Comune si difendeva adducendo che non si era inteso discriminare i non credenti, ma semplicemente si era valutato negativamente il messaggio che era «tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso in generale»

TRIBUNALE DI ROMA 17 DICEMBRE 2015

Con ordinanza del 17 dicembre 2015 depositata il 17 dicembre 2015 il Tribunale rigettava il ricorso con una paginetta sostanzialmente priva di motivazione che si concludeva così:

«Questo parere negativo all'affissione non può ritenersi discriminatorio nel senso sopra precisato, perché, lungi da una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basata sulla religione, ha semplicemente valutato un profilo di opportunità sul contenuto formale del messaggio, sul suo linguaggio e tenore letterale, non certo sulla possibilità di far valere le posizioni della società istante in ordine alle proprie convinzioni in materia di religione»

Totale assenza di riflessione sulle sentenze della Corte costituzionale a partire dalla n. 117 del 1979

CORTE D'APPELLO DI ROMA, S.N. 1689/2018

«detto contenuto non si caratterizza per alcun messaggio propositivo da parte di UAAR in favore dell'ateismo o dell'agnosticismo o più in generale in favore di valori dalla stessa propugnati; bensì assume un unico ed uniforme connotato di negazione della fede religiosa»

«i manifesti non contenevano alcuna propaganda a favore dell'ateismo o dell'agnosticismo, né essa si poteva in alcun modo desumere dalla cancellatura della lettera «D» dalla parola «Dio»»

«come ogni forma di libera manifestazione del pensiero, si tratta di una libertà esercitabile nel rispetto delle altrui libertà di credo ed è limitata proprio dal divieto di sminuire, svilire, se non proprio deridere l'altrui credo»

Si riconduce la libertà di propaganda ateistica all'art. 21 e non all'art. 19 Cost. Anche in questo caso nessuna menzione della sentenza n. 117 del 1979 della Corte costituzionale

CORTE DI CASSAZIONE, ORD. N. 7892/2020

Cassa con rinvio per la verifica della discriminatorietà della condotta

Primo elemento di «pulizia concettuale» e «ritorno al diritto»: ricostruzione della giurisprudenza rilevante in materia

Vengono citate, ovviamente, la sentenza n. 117 del 1979 e la sentenza n. 334 del 1996 della Corte costituzionale, nonché le convergenti statuizioni della Corte europea dei diritti dell'uomo

In punto di accertamento della discriminazione si ricostruisce la tecnica di accertamento che non può essere basata solo sull'ambito temporale della censura ma deve tenere conto di una periodizzazione più ampia

Unico limite possibile per la propaganda e l'integrazione di fattispecie penali

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE RILEVANTE

Con la sentenza n. 117 del 1979 la Consulta «leggendo in combinato disposto la norma dell'art. 19 Cost. con quelle di cui agli artt. 2 e 3 Cost. – ha preso l'avvio dalla considerazione che la tutela della c.d. «libertà di coscienza dei non credenti rientra nella più ampia libertà in materia religiosa assicurata dall'art. 19 Cost. e dall'art. 21 Cost. (libertà di opinione del non credente intesa quale manifestazione del pensiero), da intendersi anche in senso negativo, escludendo il nostro ordinamento costituzionale ogni differenziazione di tutela della libera esplicazione sia della fede religiosa sia dell'ateismo» (p. 7)

Con la sentenza n. 334 del 1996 la Corte ha desunto dagli artt. 2, 3 e 19 Cost. «il fondamento della «libertà di coscienza» in relazione all'esperienza religiosa; diritto fondamentale che, sotto il profilo giuridico-costituzionale, rappresenta un aspetto della dignità della persona umana, riconosciuta e dichiarata inviolabile dall'art. 2 Cost. e che, in quanto tale, spetta ugualmente tanto ai credenti quanto ai non credenti, siano essi atei o agnostici» (p. 7)

LIBERTÀ DI PROPAGANDA DEL NON CREDERE

Viste le premesse desumibili dalla giurisprudenza costituzionale la Cassazione non può che affermare:

- 1. il diritto degli atei e degli agnostici di professare un credo che si traduce nel rifiuto di qualsiasi confessione religiosa è tutelato «al pari e nella stessa misura del credo religioso «positivo»»
- 2. dal diritto di professare il proprio convincimento ateo o agnostico consegue «com'è del tutto evidente» la libertà di farne propaganda «nelle forme che si ritengano più opportune», attesa l'ampia previsione dell'art. 19 Cost. (pp. 10 e 11)

LIMITE POSSIBILE SOLO LE FATTISPECIE DI VILIPENDIO

L'unico limite invocabile contro la propaganda è il codice penale, non certo ragioni di opportunità.

La Corte fa riferimento dunque agli artt. 403 e 404 del Codice penale

«la previsione aperta e generica dell'art. 19 Cost. («farne propaganda») legittima le più diverse forme di attività finalizzata – anche in forma critica, purché non si traduca, come di qui a poco si dirà, in forme di aggressione o di vilipendio della fede da altri professata – al proselitismo, ossia il procacciamento di nuovi adepti in tutti i modi leciti e possibili» (p. 11)

Qualche riserva su questo passaggio alla luce del fatto che l'attuale giurisprudenza della Cassazione penale su quei reati potrebbe legittimare la censura

ACCERTAMENTO DELLA DISCRIMINAZIONE

Mentre i giudici sembravano comunque escludere la possibilità della discriminazione giocando sulla non contestualità degli spazi attribuiti alle religioni, la Cassazione è piuttosto netta:

«anche l'avvenuta concessione in passato, nonché la futura, eventuale, concessione di detti spazi esclusivamente ai seguaci di religioni «positive», mentre gli stessi sono negati ad un'associazione che intende pubblicizzare un'opzione religiosa «negativa», vale senza dubbio ad integrare – nell'ottica di tutela a largo raggio, perseguita dal legislatore europeo, della pari libertà di coscienza, anche di quella dei sostenitori di un credo laico – una palese discriminazione in danno di questi ultimi» (p. 18)

PRINCIPI DI DIRITTO PER IL GIUDIZIO DI RINVIO

- a) ai sensi delle disposizioni costituzionali che innervano il principio supremo di laicità dello Stato, dell'art. 10 della Carta di Nizza e dell'art. 9 della CEDU, “deve essere garantita la pari libertà di ciascuna persona che si riconosca in una fede, quale che sia la confessione di appartenenza, ed anche se si tratta di un credo ateo o agnostico, di professarla liberamente”;
- b) dal riconoscimento del diritto di libertà di coscienza anche agli atei o agnostici “discende il diritto di questi ultimi di farne propaganda nelle forme che ritengano più opportune, attesa la previsione aperta e generale dell'art. 19 Cost.”;
- c) il diritto di propaganda e di diffusione del proprio credo religioso “non deve tradursi nel vilipendio della fede da altri professata, secondo un accertamento che il giudice di merito è tenuto ad effettuare con rigorosa valutazione”;
- d) il principio della parità di trattamento sancito dalla normativa antidiscriminatoria “impone che venga assicurata una forma di uguaglianza tra tutte le forme di religiosità, in esse compreso il credo ateo o agnostico, e la sua violazione integra la discriminazione vietata”.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, N. 1923/2023

Giudizio di ascrivibilità del messaggio al diritto di propaganda dei non credenti:

1. la negazione di D(io) operata attraverso la crocetta sulla lettera non sia una mera negazione, ma contenga “un’affermazione, ossia che è possibile una esistenza positivamente vissuta senza Dio, rafforzata, sotto il profilo grafico, attraverso la tecnica pubblicitaria della elisione della lettera D” . Non dunque attacco verso l’altrui fede, ma esposizione in forma sintetica della propria.

2. Il giudice del rinvio sottolinea poi anche la dimensione propagandistico-pubblicitaria del riferimento all’esistenza dell’U.A.A.R. come organizzazione esponenziale degli interessi dei non credenti in grado di operare per garantire che gli stessi non siano discriminati. Anche qui, nessun attacco a nessuna chiesa, ma semmai rivendicazione di esistenza.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, N. 1923/2023

Giudizio sull'eventuale integrazione del limite della legge penale:

“la professione di ateismo, la prospettazione in senso positivo di una vita senza Dio e la propaganda a favore della UAAR contro le discriminazioni, non comporti, nel complessivo significato del messaggio, alcuna forma di aggressione o svilimento dell'altrui fede religiosa, essendo detto contenuto rivolto a contrapporre la concezione senza Dio della vita propria degli atei e agnostici razionalisti alla concezione religiosa «positiva» dell'esistenza, senza perciò stesso trasmodare in un attacco diretto contro la religione in generale o ad una fede in particolare”

Come a dire, è possibile che a una persona religiosa possa (soggettivamente) dar fastidio sentirsi dire che Dio non esiste, ma questo non può in alcun modo considerarsi oggettivamente un attacco alla fede altrui, anche perché se così non fosse verrebbe meno evidentemente proprio il contenuto minimo della garanzia costituzionale del diritto a non credere

CORTE D'APPELLO DI ROMA, N. 1923/2023

Accertamento della discriminatorietà:

Si ribadiscono principi consolidati che erano stati ignorati dai giudici di merito, ossia che sia integrata la discriminazione vietata quando, nella comparazione tra due o più soggetti, non necessariamente nello stesso contesto temporale, uno di essi è stato, è, o sarebbe avvantaggiato rispetto all'altro, sia in via diretta che in via indiretta, secondo le regole base del diritto antidiscriminatorio.

E da questo punto di vista il giudice del rinvio ha gioco facile nel sottolineare come sia "agevole rilevare, facendo la comparazione con il trattamento riservato alla manifestazione del credo cattolico" come la propaganda cattolica sia pervasivamente assicurata attraverso i mezzi di comunicazione di massa sia pubblici che privati, come nessuna censura abbiano mai incontrato le manifestazioni di pensiero cattolicamente orientate, anche attraverso volantini e manifesti, "su tematiche quali l'aborto e l'eutanasia, nelle quali l'ispirazione religiosa comporta la proposizione di modelli comportamentali antitetici a quelli proposti dai non credenti". Una contestualizzazione che fa emergere in tutta la sua discriminatorietà la censura dei manifesti di propaganda della non credenza.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, N. 1923/2023

Condanna:

“il non aver consentito l'affissione di dieci manifesti contenenti la professione di ateismo, risulta evidentemente discriminatorio nei confronti degli atei e degli agnostici razionalisti dei quali l'UAAR si propone come ente esponenziale, perché significa precludere a tali categorie di persone il diritto di manifestare il proprio credo laico o agnostico, mentre ciò è consentito, ad esempio, a coloro che professano la fede cattolica” .

Come a dire, la propaganda ateistica è condizione di esistenza dell'ateismo nello spazio pubblico. E come tale non può essere censurata.

CORTE D'APPELLO DI ROMA, N. 1923/2023

Parte punitiva interessante:

viene ovviamente emanato l'ordine di cessazione della condotta antidiscriminatoria, viene per l'effetto ordinata l'affissione dei dieci manifesti che era stata richiesta dieci anni prima, viene ordinata la pubblicazione a spese del Comune di Verona sul Corriere della Sera dell'estratto della sentenza e, soprattutto, si condanna al risarcimento del danno facendo applicazione dello strumento della quantificazione «dissuasiva»

il giudice del rinvio non si limita a quantificare il danno patito dall'U.A.A.R. nel non aver potuto per dieci anni affiggere quei manifesti di propaganda nel territorio del Comune di Verona, ma si spinge a considerare l'associazione come esponenziale di valori costituzionali primari come la libertà di coscienza non solo riguardo ai propri iscritti (che sono qualche migliaia), ma anche riguardo ai non credenti nel loro insieme (che sono stimati in oltre dieci milioni). Come a dire: il danno è stato fatto a un valore primario costituzionale, a milioni di individui, all'idea stessa di società pluralistica aperta nella quale possano circolare liberamente tutte le opinioni

ed è stato fatto ignorando consolidati indirizzi giurisprudenziali della Corte costituzionale. Tale è stata la gravità della condotta del Comune (e, sia detto, anche dei giudici di merito) che la stessa merita una punizione esemplare che serva a dissuadere altre pubbliche amministrazioni in futuro dal porre in essere tale tipo di condotte.

TOTALE SPESE COMUNE DI VERONA

Per questo motivo la condanna al danno non patrimoniale viene quantificata in 50 mila euro, ai quali vengono aggiunte le spese legali e di pubblicazione della sentenza

Il totale pagato dal Comune di Verona è stato di euro **113.145,59** (v.https://www.comune.verona.it/media//_ComVR/Cdr2023/Tributi/Amministrazione_trasparente_2023/determ._n._2733_del_23.06.2023.pdf).